L'avvocato risponde

Domanda

Sono un dipendente bancario ed espleto le mansioni di cassiere e, fra i miei compiti, vi è quello della detenzione delle chiavi dei «locali forti». Due giorni fa mi sono ammalato e, come da regolamento, ho comunicato all'azienda il mio impedimento a recarmi al lavoro; la banca mi ha richiesto di presentarmi in agenzia per consegnare le chiavi (...); a fronte del mio rifiuto, il direttore mi ha fatto capire che provvederà a segnalare questo comportamento agli organi competenti. Vorrei sapere se corro o meno il rischio di essere sanzionato per tale vicenda (...).

Lettera firmata

Quando il cassiere è assente per malattia

Come tutelare la propria salute e il servizio al pubblico

di Sofia Cecconi
Consulente legale Fabi nazionale

Fac simile richiesta pareri legali

Spett.le
La Voce dei Bancari
Mensile di FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani
Via Tevere n. 46 – 00198 Roma

Data ……..

Il/La sig./sig.ra ……, iscritto/a alla FABI (n. tessera ……), pone un quesito sul seguente argomento inerente al proprio rapporto di lavoro:

Allega copia della normativa convenzionale di riferimento.

Firma del lavoratore

Informativa e richiesta di consenso a norma del d.lgs. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). I dati della presente scheda saranno oggetto di trattamento informatico e manuale da parte della rivista "La Voce dei Bancari" per le seguenti finalità: a) analisi giuridico-legale; b) risposta al quesito; c) pubblicazione in forma anonima sulla rivista "La Voce dei Bancari" del quesito e della risposta. Titolare del trattamento dei dati è la rivista "La Voce dei Bancari" ed il Responsabile è il Direttore della Rivista, Paolo Panerai. Le chiediamo di prestare il consenso per il trattamento dei dati anche sensibili contenuti nella presente scheda e nell'allegato promemoria per finalità editoriali relativamente alla pubblicazione di quesiti e di risposte su "La Voce dei Bancari".

Firma del lavoratore

N.B. Si informano i lettori che la Redazione si riserva di rispondere e di pubblicare solo i quesiti e le risposte di interesse generale.

Risposta

L'articolo 33 del contratto collettivo nazionale (12 febbraio 2005) prevede che i detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l'estrazione dei valori all'apertura dello sportello.
Tale norma deve essere ovviamente interpretata coordinandola con la disciplina legale (art. 2110 c.c. e 32 Cost.), convenzionale (capitolo VIII CCNL 12 febbraio 2005), nonché con la pressoché unanime giurisprudenza sul punto, che assicurano al lavoratore il diritto alla tutela della propria salute in costanza del rapporto di lavoro ed addirittura il dovere di non compiere atti che possano pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio.
Pertanto, se da un lato risulta strettamente connaturato alla natura delle prestazioni di taluni cassieri l'obbligo di consegnare le chiavi per l'estrazione dei valori all'apertura degli sportelli (v. Pret. Roma, 16 dicembre 1988 RIDL, 1989, II, 451), dall'altro lato non può essere dimenticato che, in caso di malattia, il rapporto resta in tutto e per tutto sospeso, venendo ovviamente meno gli obblighi conseguenti, fra cui anche quello in questione.
Il cassiere, nella specie, sarà tenuto esclusivamente ad un comportamento collaborativo, improntato ai doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.); ciò significa che questi dovrà semplicemente mettere a disposizione presso la sua abitazione le chiavi in questione, non potendo certo pretendersi dal medesimo l'adempimento di alcuna prestazione lavorativa come appunto è quella di recarsi presso l'agenzia.

Non incorre dunque in alcun comportamento sanzionabile disciplinarmente il dipendente malato che rifiuti di recarsi in agenzia per consegnare le chiavi dallo stesso detenute.

Novità giurisprudenziali

Le ferie non si monetizzano

Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 6 aprile 2006

La sentenza della Corte sopra segnalata offre lo spunto per fare alcune osservazioni in tema di ferie e sulla loro fruibilità. Anzitutto si segnala che, secondo la Corte di Giustizia, è contraria all'art. 7 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, una disposizione nazionale che consenta, in costanza del contratto di lavoro, che i giorni di ferie annuali, non goduti nel corso di un dato anno, siano sostituiti da un'indennità finanziaria nel corso di un anno successivo; tale orientamento si pone, tutto sommato, in linea con quanto previsto dall'ordinamento italiano che, con decorrenza 29 aprile 2003, ha introdotto il divieto di monetizzare le ferie (art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003) nei limiti del periodo feriale annuo minimo di quattro settimane. È fatta salva la possibilità di monetizzare l'ulteriore periodo eccedente quello minimo, nonché la possibilità di pagamento delle stesse in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro (su cui v. pure art. 47 CCNL 12 febbraio 2005). Meno cogente appare – sotto tale aspetto – la tutela del diritto alle ferie nei contratti a termine, avendo il Ministero del Lavoro (v. circ. n. 8/2005) previsto – nei casi di rapporti di durata inferiore ai dodici mesi – la loro monetizzazione al termine del rapporto. Occorre segnalare, per completezza, che in base all'orientamento ministeriale sussiste un vero e proprio diritto del lavoratore di fruire – se richiesto – di due settimane consecutive di ferie nel corso dell'anno di maturazione, mentre il restante periodo può essere posticipato nei diciotto mesi successivi.

La sentenza

Direttiva del Consiglio Europeo del 23/11/93 n. 93/104

L'art. 7, n. 1, direttiva del consiglio 23 novembre 1993 n. 93/104/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro deve essere interpretato nel senso di escludere la legittimità della monetizzazione nel corso dell'anno successivo delle ferie annuali non fruite dal dipendente.